

SEZIONE B

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 – ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA

L'appalto prevede

1. la fornitura "chiavi in mano" di complessivi tre acceleratori lineari di **nuova produzione** presso la
 - a. S.C. Radioterapia dell'A.S.L. n. 2 Savonese (due unità)
 - b. U.O. Radioterapia oncologica I.R.C.C.S. A.o.u San martino IST (una unità)
2. la fornitura di arredi ed elementi accessori come dettagliato nel capitolato tecnico sezione A 1 distintamente per ciascun lotto;
3. la fornitura dei sistemi informatici e la realizzazione delle attività informatiche dettagliate nel capitolato tecnico sezione A 1 distintamente per ciascun lotto
4. lo svolgimento delle attività formative dettagliate nel capitolato tecnico sezione A 1
5. la realizzazione di tutte le opere dettagliate nel Capitolato Opere – sezioni A 2 (tutte), distintamente per ciascun lotto;
6. la manutenzione in garanzia di tipo "Full Risk" per l'Acceleratore lineare, e per tutte le attrezzature accessorie previste, come dettagliato nella Sezione A 3
7. la garanzia di almeno 24 mesi per l'acceleratore, le attrezzature e gli arredi previsti nel Capitolato tecnico sezione A1
8. il collaudo
9. ogni altro onere a carico della ditta, evidenziato nel presente Capitolato e nei relativi allegati.

Art. 2 – IMPORTI A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta per quanto descritto all'art.1 del presente Capitolato (forniture, lavori e oneri a carico dell'appaltatore, oneri per la sicurezza) e dettagliato nei documenti allegati, è pari iva esclusa

Per il lotto 1 a € 3.629.000,00 di cui € 5.000,00 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Per il lotto 2 a € 2.461.730,00 di cui € 2.130,00 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino, fatto salvo quanto disposto all'art. 115 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in tema di revisione periodica dei prezzi.

Art. 3 – SICUREZZA E RISCHI DA INTERFERENZA

Relativamente alla fase di cantiere, intesa come esecuzione opere e installazione delle attrezzature, si rinvia alle sezioni A2.1, A2.2a, A2.2b, A2.2c.

Per i rischi da interferenza riferiti all'attività di manutenzione post collaudo, l'Aggiudicatario acquisirà dalle amministrazioni contraenti (oltre "aziende sanitarie") il "Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI), redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del DLgs 9 aprile 2008 n° 81.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., agli obblighi riguardanti la sicurezza e la salute ed in particolare:

- Eliminazione rischi da sovrapposizione

Tutte le lavorazioni che fossero comprese negli obblighi contrattuali dovranno essere svolte senza il coinvolgimento del personale, dei pazienti o di quanti altri siano presenti nei locali dell'Azienda Sanitaria; a mero titolo esemplificativo, dovranno essere eseguite solo negli orari in cui tali precauzioni siano eseguibili, anche al di fuori del normale orario di lavoro. In ogni caso qualsiasi tipo di intervento dovrà essere concordato con il Responsabile della struttura interessata anche ai fini dell'informazione su eventuali rischi specifici presenti.

Non è in alcun modo consentito l'utilizzo di mezzi e attrezzature dell' Azienda Sanitaria quali, ad esempio, per lo scarico delle merci (muletti, transpallett ecc.). Parimenti il soggetto aggiudicatario non dovrà consentire l'utilizzo dei propri mezzi da parte di personale non specificamente autorizzato.

- Eliminazione rischi immessi da eventuali lavorazioni

Ad esclusione delle consegne di materiali di cui all'oggetto specifico di gara, nei locali dell'Azienda sanitaria non è consentito eseguire alcun altro tipo di operazione se non preventivamente ed esplicitamente autorizzata.

Alla luce delle modalità di espletamento dell'appalto sarà valutata l'opportunità di indire una riunione di cooperazione e coordinamento ai fini di ulteriori valutazioni su eventuali insorgenza di rischi da interferenze.

Art. 4 - ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione dell'appalto sarà immediatamente vincolante per le Ditte aggiudicatarie, mentre non potrà considerarsi impegnativa per la Centrale finché i prescritti provvedimenti non saranno perfetti ed esecutivi ai sensi di legge.

La Ditta aggiudicataria, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, dovrà bonificare la somma in denaro necessaria per la registrazione, la bollatura digitale, le spese di pubblicità legale e depositare le marche da bollo occorrenti alle copie analogiche del contratto.

La formalizzazione del contratto avverrà ai sensi di legge, comunque subordinata alla presentazione della seguente documentazione, successivamente richiesta dalla Centrale:

1. cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale complessivo (I.V.A. esclusa) e comunque secondo le prescrizioni previste dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga, da costituirsi distintamente per ciascuno dei due lotti;
2. documentazione prevista dalla normativa antimafia (modelli GAP).
3. polizza assicurativa di cui all'art. 129 del D. L.vo n. 163/06, da costituirsi distintamente per ciascuno dei due lotti a favore delle singole aziende sanitarie, che tenga indenne le Amministrazioni contraenti da tutti i rischi di esecuzione, stipulata nella forma "contractors all risk" (C.A.R.) e preveda una somma assicurata non inferiore ad € 2.000.000,00 per ogni singolo lotto. Detta polizza assicurativa deve inoltre assicurare le Amministrazioni contraenti contro la responsabilità civile per danni causati da terzi per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

4. mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, da parte dei raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 37, comma 14 e ss., del D. L.vo n. 163/06 e s.m.;
 5. dichiarazione riguardante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, con l'indicazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. b), del D. L.vo 09.04.2008, n. 81 e s. m.;
 6. dichiarazione ai sensi di quanto disposto dalla Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
- Per tutto quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti.

Art. 5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria si impegna a sottoscrivere il contratto, in conformità a quanto previsto dagli art. 11 e 12 del D. Lgs 12/04/2006 nr. 163. Tutti gli adempimenti e le spese inerenti e conseguenti il contratto, ivi comprese l'acquisizione presso i competenti uffici delle certificazioni finalizzate alla stipula, le spese di bollo e delle successive registrazioni di legge, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Art. 6 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Le attività subappaltate possono iniziare solo successivamente al provvedimento di autorizzazione.

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 3 comma 9 della L. 136 del 13.08.2010, in merito all'obbligo assoluto di tracciabilità dei flussi da parte dei subappaltatori e subcontraenti.

Art. 7 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO COLLAUDO

A seguito della sottoscrizione della convenzione di fornitura e all'emissione di ordinativo di fornitura da parte delle singole aziende sanitarie, le medesime provvederanno alla consegna dei locali alla ditta aggiudicataria per l'avvio dell'esecuzione dei lavori, da svolgersi secondo quanto previsto nel cronoprogramma, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie ed effettuazione di eventuali riunioni di coordinamento fra le singole aziende sanitarie e la ditta aggiudicataria.

L'esecuzione del contratto deve avvenire contestualmente per entrambi i lotti

Nel caso di subappalto, l'inizio dei lavori sarà subordinato all'autorizzazione della Centrale.

Si specifica che:

- dovrà essere preventivamente concordata con le singole aziende sanitarie nei tempi e nei percorsi (si precisa che non è da ritenersi possibile l'utilizzo di montacarichi dell'Azienda);

- i rinforzi temporanei delle strutture, eventualmente necessari per lo spostamento delle apparecchiature, sono a carico della ditta.

- Verifica Sistema Informatico

La verifica di compatibilità del sistema informatico offerto con i sistemi informatici attualmente operativi in Radioterapia e Fisica Sanitaria, dovrà essere tassativamente effettuata entro 30 giorni solari consecutivi dalla stipula del contratto.

Questa fase di verifica, necessariamente in assenza dell'acceleratore lineare oggetto del presente bando, avrà lo scopo di validare il corretto trasferimento bidirezionale di dati e informazioni e potrà essere effettuata con Workstation "stand alone" messe a disposizione dalla Ditta.

Il giudizio e le eventuali prescrizioni sull'esito di questa verifica sarà formulato dalla Committenza, motivato e trasmesso formalmente all'Aggiudicatario. In caso di giudizio negativo e/o di prescrizioni la Ditta dovrà risolvere, entro quindici giorni solari consecutivi, i problemi e/o malfunzionamenti evidenziati.

Trascorso questo periodo, qualora il funzionamento complessivo del sistema informatico continuasse ad essere giudicato insoddisfacente, è facoltà di ogni singola Azienda sanitaria risolvere per grave inadempimento la fornitura e chiedere il risarcimento del danno patito nei modi di legge.

- Collaudo opere e impianti

Ai fini dell'espletamento delle procedure di collaudo degli impianti ed opere di nuova o parziale realizzazione, con oneri completamente a proprio carico l'Aggiudicatario dovrà fornire:

- Manuali operativi e di servizio, tassativamente in lingua italiana, relativi a tutte le componenti impiantistiche di nuova installazione una copia per l'S.C. (Ingegneria Clinica).
- Copia delle certificazioni di prodotto relative ai componenti utilizzati nella realizzazione e/o modifica di impianti ed opere.
- Le tavole progettuali di tutto quanto realizzato in opera nella zona d'intervento (as built), sia in formato cartaceo che digitale (file ".dwg" su CD).
- Dovrà essere prodotta tutta la documentazione certificativa e di verifica elettrica di sicurezza richiesta dal Decreto n. 37 del 22/01/2008 (ex legge 46/90), attinente a tutti gli impianti realizzati al nuovo e/o modificati dall'esistente, nessuno escluso.

- Collaudo Acceleratore ed Accessori

Ai fini dell'espletamento delle procedure di collaudo dell'acceleratore lineare, inteso come sistema completo, e degli accessori ad esso correlati, compreso tutto quanto elencato e richiesto nel presente Disciplinare, l'Aggiudicatario dovrà con oneri logistici tecnici ed economici completamente a suo carico:

1. Fornire tutta la manualistica operativa e di servizio, sia in formato cartaceo che digitale, tassativamente in lingua italiana, relativi a tutti gli elementi HW e SW di

nuova fornitura ed installazione (1 copia solo digitale per le S.C. Ingegneria Clinica e Fisica Sanitaria, 1 copia digitale ed una cartacea per la S.C. Radioterapia Oncologica).

2. Fornire copia delle certificazioni di qualità dei prodotti HW e SW forniti ed installati secondo quanto disposto dalla Direttiva 2007/47/CE (ex 1993/42/CE)
3. Fornire tutta la documentazione certificativa e di verifica elettrica di sicurezza richiesta dalle norme CEI 62- 5 e CEI 62-128.

Si dovranno effettuare alla presenza del personale della S.C. Fisica Sanitaria e della S.C. Radioterapia Oncologica le prove funzionali sul Sistema con lo scopo di verificare, nelle reali condizioni ambientali, il regolare funzionamento di HW e SW installato.

Per ogni apparecchiatura dovranno essere eseguite tutte le prove del rispettivo modulo di collaudo tecnico proposto dalla casa costruttrice. Detta check list sarà preventivamente consegnata in copia alla S.C. Fisica Sanitaria ed alla S.C. Radioterapia Oncologica.

La procedura di collaudo prevederà anche la verifica preliminare del rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 230/95 e del D.Lgs n. 187/00, per quanto applicabile da parte della S.C. Fisica Sanitaria dell'Azienda .

L'Aggiudicatario dovrà fornire in ogni caso la totale disponibilità e l'assistenza necessaria per l'esecuzione delle prove e delle procedure di accettazione e collaudo, anche secondo dirette prescrizioni e disposizioni del personale della S.C. Fisica Sanitaria e della S.C. Radioterapia Oncologica.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad istruire il personale del ruolo Medico, Fisico e Tecnico dell'Azienda Ospedaliera all'utilizzo delle apparecchiature e software, come previsto dal programma di formazione. Il corso di formazione dovrà effettuarsi secondo il programma presentato in fase di offerta, in orario e con cadenze da concordare con il Responsabile del Reparto: esso dovrà essere documentato da una scheda, redatta dal fornitore, riportante il giorno, il luogo e la durata del corso, l'oggetto del corso (modello di apparecchiatura...), la tipologia del corso (aggiornamento, formazione....), se trattasi di corso con crediti ECM, elenco delle persone presenti completo di firma delle stesse, firma del docente e del Responsabile del Reparto.

Effettuate le procedure ed acquista la documentazione del presente articolo, **acquisito** il parere positivo di accettazione e collaudo per quanto di competenza della Struttura Complessa di Fisica Sanitaria Aziendale, **verificata** la corrispondenza tecnico – operativa fra quanto offerto agli atti e quanto installato, **verificata** la buona esecuzione e la totale funzionalità delle opere ed impianti realizzati, **completate** le attività di formazione, **sarà redatto un verbale di avvenuto positivo collaudo dell'intera fornitura in opera** controfirmato dall'Aggiudicatario, e dalle strutture competenti delle singole aziende (S.C. ingegneria Clinica, dalla S.C. Fisica Sanitaria, dalla S.C. Radioterapia Oncologica, per quanto rispettivamente di competenza, etc.)

Dalla data unica del collaudo generale avrà inizio il periodo di garanzia.

L'accettazione dell'intera fornitura in opera da parte della Committenza non solleva l'Aggiudicatario dalla responsabilità per le eventuali difformità ed i vizi di quanto fornito ed installato

Art. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento avverrà per

- ASL n. 2 Savonese ai seguenti stati di avanzamento
 - al termine dell'installazione del primo acceleratore in base alla fatturazione nella misura del 50% dell'importo di aggiudicazione
 - al collaudo generale della fornitura a seguito della fatturazione del restante 50% dell'importo di aggiudicazione
- per l'IRCCS A.o.U. San Martino IST al collaudo generale della fornitura a seguito della fatturazione del 100% dell'importo di aggiudicazione

Il pagamento delle fatture verrà effettuato mediante emissione di mandato diretto a favore del fornitore, entro 60 gg. dalla data del loro ricevimento, ai sensi dell'art. 1 comma 5 lett. b) del D. Lgs. n. 192/2012.

Non sarà riconosciuto nessun pagamento, anche in presenza di fatturazione, in assenza di positivo collaudo.

I suddetti termini di pagamento si applicano nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano state rispettate.

In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa risoluzione delle problematiche in osservanza di quanto indicato in capitolato.

Sono sospesi i pagamenti delle fatture presentate, anche se originate da altri rapporti contrattuali, fino a quando l'Azienda Sanitaria non ha incamerato le somme dovute per le penali notificate e per le maggiori spese sostenute per l'approvvigionamento presso altri a causa dell'inadempimento del fornitore.

Si fa presente che la mancata trasmissione o la mancata regolarizzazione della documentazione contabile richiesta dall'Azienda per provvedere al pagamento delle fatture, nel termine fissato di 30 giorni, comporta l'automatica messa in mora del creditore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1206 e ss. del C.C., fatta salva la facoltà dell'Azienda di stornare la fattura e/o di chiedere l'emissione di nota di accredito.

Nel caso in cui sia aggiudicataria della contratto un'associazione temporanea di imprese, la fatturazione e i relativi pagamenti sono regolati, in nome e per conto del raggruppamento, dalla capogruppo.

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di crediti da corrispettivo di appalto è efficace e opponibile all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. La Ditta aggiudicataria emetterà fattura a fronte degli ordini evasi.

Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, e s.m.i.

Gli interessi scaduti non producono interessi.

E' fatto divieto alla Ditta fornitrice, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte di ciascuna azienda sanitaria, di interrompere le prestazioni previste dal presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.P.R. n. 270/2010 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna azienda sanitaria dipendenti da tale interruzione.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato è fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'azienda sanitaria contraente sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.

ART. 9 - CONVENZIONE DI FORNITURA

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla norme vigenti, la stipulazione della Convenzione di Fornitura avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La Convenzione di Fornitura non può comunque essere stipulata prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.

La Convenzione di Fornitura sarà registrata a cura della Centrale secondo le modalità previste dall'art. 11 D.Lgs. 163/2006.

Ciascuna azienda sanitaria provvederà ad emettere un Ordinativo di Fornitura. Con l'Ordinativo di Fornitura le aziende sanitarie comunicano alla Ditta aggiudicataria la volontà di acquisire i prodotti/prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

La Convenzione di fornitura disciplina in particolare i seguenti aspetti contrattuali:

1. penalità
2. risoluzione del contratto
3. recesso dal contratto
4. brevetti industriali e diritto d'autore
5. cessione del contratto
6. subappalto
7. danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
8. cauzione definitiva
9. trattamento dei dati personali
10. adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del Fornitore

Art. 10 - AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire informazioni e mantenere aggiornate le aziende sanitarie contraenti su

- qualsiasi evento di carattere non ordinario concernente i beni o i servizi oggetto della fornitura compresi negli ordinativi di fornitura;
- modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari
- modalità di inoltro dei reclami;
- ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse riguardare i rapporti tra Centrale e fornitori, è territorialmente competente in via esclusiva il Tribunale di Genova.

Per le controversie relative alla mera esecuzione del contratto e perciò i rapporti tra aziende sanitarie contraenti e fornitori, territorialmente competenti in via esclusiva saranno il Tribunale di Genova o Savona, in ragione del territorio in cui hanno sede le diverse aziende sanitarie contraenti.

Art. 12 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La Ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

Art. 13 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente Capitolato, si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore con specifico riferimento al D.Lgs. 163/2006 e smi "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e al Regolamento attuativo del Codice degli Appalti di cui al D.P.R. 5.10.2010 n. 207.